

CAMERA DEI DEPUTATI N. 165

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BURANI PROCACCINI**

Norme per l’affidamento in concessione della gestione di beni artistici e archeologici in stato di degrado o di abbandono

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — I beni culturali rappresentano per il nostro paese una ricchezza inestimabile. Viviamo in un concentrato di monumenti, castelli, dimore storiche che rappresentano oltre la metà del patrimonio mondiale. In realtà, molti di questi beni sono in stato di degrado o di abbandono. Lo Stato non è neanche in grado di garantire l’integrità di quelli di maggiori dimensioni; è quindi impensabile che possa esercitare un’attività di adeguata salvaguardia e valorizzazione per quelli minori. È opportuno pertanto migliorare le condizioni del patrimonio culturale nazionale e valorizzare risorse importanti per la promozione del turismo e dell’occupazione (si pensi ai molti giovani che potrebbero trovare lavoro). La presente proposta dà la possibilità ai privati di

artistico ed archeologico dietro pagamento di un canone.

Il privato ha l’obbligo di restaurare il bene, usufruendo al contempo di facilitazioni fiscali. I privati possono utilizzare il bene per manifestazioni scientifiche, mostre, esposizioni e qualsiasi altra manifestazione di interesse culturale e turistico.

L’interesse pubblico viene salvaguardato attraverso il controllo, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, delle modalità con cui viene svolta la gestione del bene con possibilità di revoca in caso di violazione delle disposizioni vigenti. Riteniamo utile l’intervento del privato, con le necessarie cautele di controllo pubblico, per tutelare, valorizzare e far fruire beni che altrimenti sarebbero abbandonati e destinati ad un degrado irrimediabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di valorizzare i beni pubblici di interesse artistico e archeologico che si trovano in stato di degrado o di abbandono, il Ministro per i beni e le attività culturali può affidarli in concessione a privati anche costituenti società o cooperative, nonché a società o consorzi a partecipazione pubblica, il cui personale dipendente sia in possesso di adeguata formazione culturale e professionale e sia rappresentato, in ragione di una quota pari almeno al quaranta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentadue anni.

2. I beni di cui al comma 1 appartenenti ad enti pubblici diversi dallo Stato possono essere affidati in concessione dall'ente proprietario secondo le norme previste dalla presente legge e previo nulla osta del Ministro per i beni e le attività culturali.

ART. 2.

(Individuazione dei beni).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento con il quale sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione e la gestione dei beni da affidare in concessione.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua, ogni anno, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, i beni di interesse artistico e archeologico che possono essere affidati in concessione.

3. Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, un pubblico registro dei beni storico-artistici.

4. Il Ministro per i beni e le attività culturali determina il canone della concessione, rivalutandone l'ammontare ogni cinque anni. La concessione ha durata venticinquennale e può essere rinnovata.

ART. 3.

(Affidamento dei beni).

1. I beni di cui all'articolo 1 vengono affidati in concessione con il sistema della licitazione privata al soggetto che garantisca la migliore valorizzazione del bene, sotto il profilo della utilizzazione e conservazione, e fornisca idonee garanzie in ordine alla copertura dei costi di restauro e di gestione.

ART. 4.

(Gestione dei beni).

1. I concessionari di cui all'articolo 1 possono utilizzare i beni oggetto di concessione per l'organizzazione di attività di interesse culturale e turistico, nel rispetto delle prevalenti esigenze di tutela ambientale e monumentale.

ART. 5.

(Obblighi).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono obbligati a sostenere le spese per le eventuali opere di restauro e manutenzione dei beni concessi, secondo le modalità previste dal regolamento emanato con il decreto di cui al comma 1 dall'articolo 2.

2. Alle spese sostenute per le opere di cui al comma 1, si applica quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per le opere di restauro resta salva la facoltà del concessionario di richiedere i contributi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, o da altra normativa nazionale o comunitaria.

4. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a versare una cauzione il cui importo annuo sia proporzionale al valore dei beni affidati in concessione e in ogni caso non sia inferiore al doppio del canone annuo.

ART. 6.

(Controllo).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali controlla il rispetto dei criteri e delle modalità per la gestione dei beni da parte dei privati e dichiara la decadenza dalla concessione nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché nelle ipotesi più gravi di violazione degli obblighi scaturenti dalla concessione stessa.

